

COMUNE DI ANAGNI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2013-2014

(parte normativa adeguata al D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii.)

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13.12.2013 sull'ipotesi di C.C.D.I 2013-2014 ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 21 del 31.12.2013, con la quale il Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente, L'anno 2014 il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 12,00 dietro regolare convocazione del Presidente della delegazione Trattante prot. n. 8486 del 08/ maggio 2014 luogo l'incontro per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Anagni 2013-2014 per la parte normativa e 2013 per la parte economica, tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Dott.ssa Marina Saccoccia e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: FP-CGIL, Giancarlo Cenciarelli, FPS-CISL Sandro Coppotelli, FPL-UIL Giuseppe Fubelli

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. Coppola Saverio, Lucisano Massimiliano, Pace Anna, Ricciarelli Simona.







Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente non dirigente del Comune di ANAGNI per gli anni 2013-2014.

L.C.S.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

RSU

| | |
|--|---|
| Per la FP-CGIL  | R.S.U.  |
| Per la FPS-CISL  | R.S.U.  |
| Per la FPL UIL  | R.S.U.  |

Titolo I°

Disposizioni generali

Art. 1

Premessa


1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale vigente. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali dettati dall'autonomia regolamentaria e statutaria riconosciuta all'Ente dal TUEL, le norme contenute nel CCNL vigente nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative e regolamentari e, in una nuova stagione di coinvolgimento dei lavoratori pubblici nella trasformazione dei servizi, il raggiungimento di obiettivi di: efficientamento, qualificazione e razionalizzazione della spesa, il tutto in un quadro di trasparenza e condivisione dei processi, per una piena valorizzazione delle professionalità interne e per il potenziamento della produttività e delle retribuzioni.
2. Le parti prendono, altresì, atto delle disposizioni contenute nel D.L.95/2012, secondo le quali fino all'approvazione dei contratti collettivi nazionali è in ogni caso dovuta l'informativa sindacale in tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale del previgente contratto nazionale;
3. Le parti riconoscono l'importanza della contrattazione decentrata e delle forme di partecipazione dei lavoratori alle fasi decisionali relative all'organizzazione del lavoro finalizzato al miglioramento dello standard qualitativo dei servizi garantiti all'utente.

Art. 2

Oggetto, durata e sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di ANAGNI in tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa ed ha ad oggetto la parte normativa, **mentre la parte economica è demandata annualmente alla contrattazione da parte della Delegazione Trattante, di parte pubblica e di parte sindacale, del fondo annuale delle risorse decentrate disponibili**, così come certificate dall'Amministrazione.
2. Sono destinatari del presente contratto integrativo decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato e lo stesso ha efficacia dal momento della sottoscrizione.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

Pagina



2

4. Tutte le disposizioni contrattuali del CCDI rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCDI.

Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:

- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio deciso annualmente in sede di delegazione trattante;
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

5. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:

a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.

b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.

Art. 3

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Le parti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1339 e 1429 secondo comma del Codice Civile danno atto che:

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'SM'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'Luigi'. To the right of this, there is a signature that is circled in blue. Below the circled signature, there is another signature that looks like 'M'. On the far right, there is a signature that looks like 'C' with a small '3' written next to it.

Titolo II°

Il sistema di relazioni sindacali

Art. 4

Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all'art.10, comma 2 del CCNL dell'1.4.1999, nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.
Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura dell'Amministrazione che, all'interno della componente di Parte Pubblica della Delegazione Trattante, nominerà la figura del Segretario verbalizzante, le parti, al termine delle sedute, verificate le rispettive posizioni, sigleranno il brogliaccio del verbale, trascritto il verbale le parti, previa verifica della corrispondenza con il brogliaccio già siglato, procedono successivamente alla sua definitiva sottoscrizione. Copia del verbale sarà consegnata al coordinatore della RSU ed alle rappresentanze delle OO.SS. che hanno partecipato all'incontro.
3. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell'incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l'ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno cinque giorni prima del nuovo incontro e non oltre 20 gg. dopo l'incontro precedente anche a mezzo fax e/o posta elettronica.
4. Nei casi in cui è prevista la concertazione saranno riportati gli eventuali i pareri delle Organizzazioni Sindacali e della RSU ove, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, non sia stata raggiunta alcuna intesa.
5. In merito alle prerogative escluse dall'ambito di applicazione delle relazioni sindacali di cui all'art.5, comma 2, D.Lgs.165/01 secondo il quale *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove*



